



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Maurizio Stanco
Consigliere	Carlo Picuno
Consigliere	Pierpaolo Grasso
Consigliere	Rossana Rummo
Primo referendario	Michela Muti
Referendario	Giovanni Natali, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Taranto, assunta al protocollo della Sezione n. 847 del 14.3.2019;

udito il relatore referendario Giovanni Natali nella camera di consiglio del 15.4.2019, convocata con ordinanza n. 24/2019.

Premesso in

FATTO

Con nota del 13.3.2019 il Sindaco del Comune di Taranto ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio. In particolare, premesso che:

- la Sezione regionale di controllo per la Campania ha ritenuto che «è stato correttamente affermato (cfr. Corte dei conti - SS.RR. per la Regione Sicilia, del. n. 2/2005 del 23.02.2005) che nel caso di debiti derivanti a carico dell'Ente locale da sentenza esecutiva, l'Ente medesimo può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, "non

potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito" e che, anzi, la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta detta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli» (del. n. 2/2018/PAR);

- *anche la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha affermato che «in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, sia possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel presente pronunciamento, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento. Restano comunque salvi l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002» (del. n. 73/2018/PAR);*
- *più di recente la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha sostenuto che «E' utile, sebbene non sia oggetto del quesito , ma soltanto per completezza espositiva, richiamare il parere 73/2018 la Sezione della Corte dei Conti per la Liguria con cui ha espresso un orientamento, condiviso da questa Sezione, che ritiene legittimo, anche prima del riconoscimento da parte del Consiglio del debito determinato dalla sentenza, comunque necessario, provvedere al pagamento della somma in alcuni casi espressamente indicati nel parere appena ricordato, al fine di evitare l'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente» (del. n. 368/2018/PAR);*
- *l'art. 152 TUEL consente agli enti locali di approvare i regolamenti di contabilità nel rispetto delle norme della parte seconda del TUEL, «da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile» (comma 4),*

con l'eccezione di alcune disposizioni (fra cui non figura l'art. 194 TUEL) destinate a non trovare applicazione qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina;

ha reso nota l'intenzione di disciplinare, a livello di regolamento di contabilità, l'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) TUEL, contemplando il pagamento anticipato, rispetto alla delibera consiliare di riconoscimento, di quelli derivanti da sentenze del giudice di pace. In particolare, il Comune ha prospettato di prevedere nel citato regolamento – alternativamente e per il caso in cui la prima formulazione «*non sia ritenuta legittima*» – che:

- a) «*le sentenze rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace siano pagate dalla direzione competente prima della scadenza del termine di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, fermo restando da parte del Consiglio comunale, a cui la determinazione di pagamento sarà trasmessa tempestivamente, l'obbligatorio riconoscimento del debito a norma dell'art. 194 comma 1 lett. A) TUEL da deliberare entro l'esercizio finanziario di riferimento dell'avvenuto pagamento*»;
- b) «*le sentenze rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace siano pagate dalla direzione competente prima della scadenza del termine di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, fermo restando da parte del Consiglio comunale, a cui la determinazione di pagamento sarà trasmessa tempestivamente, l'obbligatorio riconoscimento del debito a norma dell'art. 194 comma 1 lett. A) TUEL da deliberare nel rispetto del predetto termine di legge*».

In relazione alle suddette ipotesi regolamentari il Comune ha chiesto il parere della Sezione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 ha previsto la possibilità per le Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo «*pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il*

Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».

1.1 Preliminarmente la Sezione è chiamata a scrutinare l'ammissibilità della richiesta, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

1.1.1 Quanto al primo profilo, con atto del 27.4.2004 la Sezione delle Autonomie ha deliberato *«Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva»*, poi integrati da successive delibere (tra cui del. n. 13/AUT/2007), con cui ha precisato che la legittimazione *«è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte»*; la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati.

Nel caso in esame il quesito è stato formulato dal Sindaco e, dunque, dall'organo rappresentativo dell'Ente (art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, TUEL).

In linea con un consolidato orientamento, non è di ostacolo all'ammissibilità in esame l'attuale non operatività nella Regione Puglia del Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 45 dello Statuto regionale (approvato con l.r. 12.5.2004, n. 7) e di cui sono state disciplinate modalità di composizione, elezione e competenze (l.r. 26.10.2006, n. 29); tanto alla luce della locuzione *«di norma»* contenuta nell'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003, che non preclude una richiesta diretta di parere da parte degli enti sub-regionali.

1.1.2 Per quanto concerne l'ammissibilità oggettiva, dopo le delibere n. 5/AUT/2006 e n. 54/CONTR/2010, la delibera n. 3/SEZAUT/2014/QMIG ha chiarito che: *i) sebbene la materia della contabilità pubblica costituisca una categoria concettuale ampia e di difficile delimitazione, l'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 «non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale»; ii) una richiesta di parere è ammissibile quando tratta di «questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di*

controllo delle autonomie territoriali», essendo «riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto ... sul bilancio»; iii) sono estranee all'ambito della funzione consultiva in esame le situazioni in cui difettano «quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore»; iv) la funzione consultiva deve essere resa evitando che la stessa «di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali».

Ciò posto, la richiesta di parere inerisce a scelte regolamentari di esclusiva spettanza del Comune in relazione alle quali deve escludersi la possibilità di una pronuncia di questa Sezione, che contraddirebbe i principi di terzietà e indipendenza del giudice contabile; nondimeno la stessa richiesta presuppone, su un piano di generalità e astrattezza, l'interpretazione di norme rilevanti sotto il profilo contabile, tali certamente essendo quelle in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Conclusivamente, nei limiti indicati, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile anche in relazione al profilo oggettivo.

2. Passando al merito, è opportuna una sintetica ricostruzione del pertinente quadro normativo e della lettura offertane dal Giudice contabile.

2.1 Viene in primo luogo in rilievo l'art. 194 TUEL (rubricato «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*»), il quale, per quanto di interesse in questa sede, prevede (comma 1) che con deliberazione consiliare ex art. 193, comma 2, TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: sentenze esecutive (lett. a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti ivi specificati (lett. b); ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previsti dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali (lett. c); procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d); acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (lett. e).

A sua volta, l'art. 193 TUEL («*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*»), dopo aver sancito l'obbligo per gli enti locali di rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (comma 1), prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure correttive ivi previste, tra cui «*i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194*» (comma 2, lett. b).

Infine, occorre richiamare l'art. 14 del d.l. 31.12.1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, nella l. 28.2.1997, n. 30), in base al quale «*Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*» (comma 1).

3. Nell'esercizio della sua funzione consultiva il giudice contabile ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla tematica del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, giungendo a conclusioni tra loro non conformi.

3.1 Secondo un primo indirizzo, di cui sono espressione le pronunce richiamate dal Comune istante, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva la delibera consiliare varrebbe non già a riconoscere la legittimità del debito, di per sé esistente in virtù della statuizione del giudice, bensì quale strumento attraverso cui il debito viene ricondotto al «sistema di bilancio», con la precipua funzione di salvaguardarne gli equilibri.

A differenza delle ipotesi *sub* lett. b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 194 TUEL, per le quali il debito fuori bilancio è oggetto di valutazioni discrezionali più o meno ampie da parte del Consiglio, di fronte ad un titolo esecutivo l'organo assembleare dell'ente locale non dovrebbe compiere alcuna

valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito.

Di conseguenza, l'interpretazione logica-sistematica delle norme imporrebbe di *«distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento»* (Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, del. n. 2/2005/CONS).

Inoltre, *«la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta detta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli»* (Sezione regionale di controllo per la Campania, del. n. 2/2018/PAR).

Nella stessa prospettiva si colloca il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria (del. n. 73/2018/PAR), che distingue l'ipotesi in cui, in relazione all'obbligazione cui si riferisce la statuizione giurisdizionale, sussista un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio in corso di gestione da quella in cui tale stanziamento sia assente o incapiente.

Nel primo caso, *«(...) premesso che le obbligazioni giuridiche derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi si presentano come obbligazioni che si perfezionano senza il concorso della volontà dell'amministrazione, occorre notare che in fattispecie di questo genere non si è in presenza di alcuna situazione patologica né nel sistema di bilancio esistente, visto che già di per sé reca la copertura finanziaria per la nuova spesa, né nell'impegno contabile.*

Sotto questo secondo profilo si osserva, infatti, che, come è stato tradotto in diritto positivo nel nuovo ordinamento contabile, la registrazione di un impegno di spesa può avvenire soltanto dal momento in cui l'obbligazione a carico dell'ente è giuridicamente perfezionata (cfr. punto 5.1 del già menzionato principio applicato della

contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2). Perciò non può rilevarsi un'anomalia nell'assunzione dell'impegno a seguito dell'obbligazione giuridica che sorge e si perfeziona per effetto del provvedimento del giudice (...)

(...) anche in tali circostanze, il procedimento che culmina con la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito continua a rappresentare la via ordinaria da seguire, che il legislatore ha evidentemente scelto di prescrivere con il richiamo anche alle sentenze esecutive, in considerazione della possibile, anche se non necessaria, presenza di elementi di irregolarità o di anomalie negli atti o fatti sottesi alla controversia giudiziale.

Ove, però, tale strada si riveli non tempestivamente e utilmente praticabile, gli amministratori o funzionari competenti potranno comunque, al verificarsi delle condizioni descritte, ugualmente attivarsi per il pagamento del debito, salvo l'obbligo per i medesimi di adoperarsi contemporaneamente per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento.

Negare tale possibilità, nei casi in cui costituisce l'unico rimedio per evitare maggiori aggravii di spesa per l'ente, condurrebbe questa Sezione a privilegiare un formalismo giuridico che si appalesa all'evidenza non giustificato. (...) infatti, la sottoposizione della fattispecie di spesa da provvedimento giurisdizionale esecutivo all'esame del Consiglio comunale in un momento successivo al pagamento del debito, lascia inalterati i poteri e i margini di valutazione che competono all'organo nell'ambito della deliberazione di riconoscimento e che potrà esercitare con uguali modalità e, soprattutto, con pari efficacia e rilevanza».

Nella seconda ipotesi, ovvero quella in cui nel bilancio non sussista uno stanziamento corrispondente al tipo di spesa derivante dal provvedimento giurisdizionale o lo stesso non offra la necessaria capienza, si è in presenza di una situazione patologica del bilancio; ciononostante, sempre sul presupposto della non avvenuta tempestiva convocazione dell'organo consiliare, le disponibilità finanziarie, necessarie per procedere al pagamento del debito ed evitare aggravii di spesa, potrebbero essere individuate attraverso l'esercizio dei poteri di variazione del bilancio spettanti in via ordinaria agli altri organi dell'ente.

Per la Sezione ligure *«Tale soluzione, d'altronde, si rivela pienamente in linea con l'attuale conformazione degli schemi contabili armonizzati degli enti locali, in cui si può distinguere, anche concettualmente, un bilancio cd. "decisionale", corrispondente al bilancio di previsione per missioni e programmi sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale (l'unità di voto è il programma), e un bilancio cd. "gestionale", ovvero il Piano esecutivo di gestione (PEG) elaborato dalla Giunta, nel quale le previsioni del primo documento vengono ulteriormente articolate».*

In definitiva, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Sezione ligure ritiene *«possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel presente pronunciamento, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento. Restano comunque salvi l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002».*

3.2 Un secondo indirizzo è stato espresso anche di recente da questa Sezione (del. n. 29/2018/PAR). In dettaglio, è stato osservato che:

- in mancanza di una disciplina specifica per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193, comma 2, lett. b), TUEL, ai sensi del quale *«i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194»* sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio;
- il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì, da un lato, di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno e, dall'altro, di accertare le cause che hanno generato l'obbligo, con le conseguenti eventuali responsabilità; a tale funzione di accertamento è connessa la previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 23, comma 5, l. 27.12.2002, n. 289);

- la necessità del riconoscimento consiliare della legittimità del debito fuori bilancio appare rafforzata dalla disposizione del d.lgs. 23.6.2011, n. 118 (art. 73) che, con formulazione analoga a quella dell'art. 194, comma 1, TUEL, disciplina il riconoscimento, mediante legge, dei debiti fuori bilancio delle regioni;
- la previsione legislativa del riconoscimento ad opera dell'organo consiliare trova ulteriore specificazione nella misura di carattere sanzionatorio dell'art. 188, comma 1-*quater*, TUEL, ai sensi del quale agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone il riconoscimento e il finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge;
- pertanto, *«nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali (Sezione Regionale per la Puglia, deliberazioni n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR)»*.

A conclusioni analoghe è pervenuto il parere n. 66/2018 della Sezione regionale di controllo per la Campania, secondo cui *«in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 Tuel ai sensi del quale il "riconoscimento" del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale. Bisogna infatti constatare che in tutte le ipotesi previste dall'art. 194 Tuel la delibera del Consiglio serve per riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese (cfr. Deliberazione di questa Sezione n.22/2009)»*.

In precedenza, nello stesso senso si era espressa la Sezione di controllo per la Regione Siciliana (del. n. 55/2014/PAR, n. 189/2014/PAR e n. 80/2015/PAR). In particolare, la del. n. 80/2015/PAR ha affermato che:

- sussiste «*la necessità, per tutte le ipotesi contemplate dall'art. 194 del Tuel, della preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed, infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità*»;
- il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare risulta necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso: «*Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'Organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale*»;
- le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale non sono circoscritte alle scelte discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura obbligatoria, che transitano necessariamente attraverso l'atto programmatico generale e di natura autorizzatoria rappresentato dal bilancio di previsione;
- «*Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'Organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa. La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale. L'eventuale previsione in bilancio di uno specifico stanziamento per liti, arbitraggi, transazioni e quant'altro non elimina perciò la necessità che il Consiglio deliberi anche sulla riconoscibilità*

dei singoli debiti formatisi al di fuori delle norme giuscontabili (pr. cont. 1-105; Sezione controllo per la Basilicata, Delib. n. 6/2007/PAR). In conclusione, anche in tale fattispecie, l'eventuale pretermissione o postergazione della procedura consiliare vanificherebbe la disciplina di garanzia prevista dall'ordinamento e la correlata fase di controllo politico amministrativo, nonché la correlata verifica da parte della Procura regionale della Corte dei conti ex art. 23, comma 5, della L. n. 289 del 2002»;

- quanto al rischio di azioni esecutive, il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, del d.l. n. 669/1996 per la conclusione delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, è sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all'art. 194 TUEL, alla luce del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

4. Merita, inoltre, ricordare che di recente la Sezione delle Autonomie – pronunciandosi su una richiesta di parere riguardante le modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio e, in particolare, di imputazione contabile della relativa spesa in funzione della scadenza dell'obbligazione giuridica, ha affermato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: *«Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico»* (del. n. 21/SEZAUT/2018/QMIG).

5. Questa Sezione, in considerazione della rilevanza della questione trattata e del contrasto fra le soluzioni prospettate dalle Sezioni regionali di controllo, ritiene opportuno che la stessa sia sottoposta all'esame del Presidente della Corte dei conti per la valutazione sull'opportunità di deferirla alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7.12.2012, n. 213.

La connessione del quesito posto alla Sezione rispetto alla questione in esame impone la sospensione della pronuncia sul medesimo.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, la seguente questione: *«se, con riferimento al procedimento per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL, sia possibile effettuare il pagamento prima della prevista delibera del Consiglio comunale ovvero se quest'ultima debba sempre precedere l'attività solutoria».*

La Sezione sospende la pronuncia sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di Taranto in attesa della pronuncia di orientamento sopra richiesta.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 15.4.2019.

Il Magistrato relatore

F.to Giovanni Natali

Il Presidente

F.to Maurizio Stanco

Depositata in segreteria il 15 aprile 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to dott. Salvatore Sabato